N. 00179/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00568/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 568 del 2015, proposto da:

Abbanoa s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Macciotta, Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, viale Diaz n. 29;

contro

- Comune di Maracalagonis, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Rombi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Dante n. 77;
- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- Condominio Torre delle Stelle, non costituito in giudizio;
- Paolina Murrai, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

dell'ordinanza sindacale n. 5 del 29 aprile 2015, ad oggetto:

"Trasferimento di gestione delle reti della frazione di torre delle stelle in Comune di Maracalagonis", trasmessa con nota del 4 maggio 2015, prot. 5764, e ricevuta da Abbanoa in data 4 maggio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maracalagonis.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

Visti tutti gli atti della causa.

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2015 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che ai sensi dell'articolo 153 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, come nella specie, devono essere date in concessione gratuita al Gestore del servizio idrico integrato al fine della gestione del relativo servizio, cosicché l'obbligatorietà dello stesso non può essere paralizzata dall'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito nel porre in essere gli adempimenti di sua competenza e segnatamente l'affidamento del servizio al Gestore.

Rilevato che l'ordinanza impugnata, volta a far assumere il servizio alla società Abbanoa, è giustificata dall'inerzia dell'Ente gestore dell'ambito e dall'esigenza di evitare pericolo per la salute pubblica, connesso alla attuale assenza di controllo sulla potabilità dell'acqua immessa in rete dal gestore di fatto del servizio idrico.

Ritenuto che gli impedimenti alla presa in carico indicati in ricorso,

quali l'assenza di accertamento sull'attitudine delle strutture esistenti a garantire *standards* di qualità del servizio e quali gli accertamenti in ordine alla potabilità e portata dell'acqua emunta dai pozzi, rappresentano attività proprie del Gestore del servizio idrico e non del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare contenuta nel ricorso.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)